

e solendosi pur troppo dare alle leggi dal Governo e dai magistrati una stretta interpretazione, è da temere che i comuni questo diritto non abbiano.

Eppure sarebbe bene che l'avessero, perchè essi soli possono con cognizione di causa giudicare della convenienza di riunirsi o di non riunirsi in consorzio.

E perchè non sarà loro lecito di farlo, ancorchè la popolazione non ecceda i 4000 abitanti? Rifflettasi che le spese, gl'incomodi non aumentano in proporzione della popolazione, cioè che una sola amministrazione può meglio e più economicamente talvolta provvedere ai bisogni di una data popolazione, di quello lo possono due.

Qualunque sia il peso di queste ed altri simili considerazioni, solamente i comuni interessati possono esserne giudici; non lo possiamo noi legislatori, cui ad una tale distanza di tempo e di luogo mancano le necessarie speciali cognizioni. Rispettiamo adunque l'arbitrio di chi ne sa più di noi, e non imponiamo loro il nostro.

Spero che il signor ministro delle finanze e l'onorevole relatore aggradiranno questa mia proposta. Quando avrò conosciuto il loro avviso, proporrò l'opportuno emendamento.

DI SAN DONATO. Io vorrei solamente domandare alla Commissione se non sarebbe disposta ad accettare una mia proposta che consisterebbe nel sostituire alle parole « sentito il Consiglio provinciale » queste altre che credo più spiegative, cioè « a proposta dei Consigli provinciali. »

Poichè, o signori, voi sapete, e lo sanno maggiormente ancora gli onorevoli nostri colleghi che siedono nel Consiglio di Stato, come vi siano state delle gravi discussioni per vedere se un prefetto, sentendo un Consiglio provinciale, abbia l'obbligo di fare quanto il Consiglio provinciale propone, talchè il Consiglio di Stato ultimamente decise che il prefetto deve sentire, e, dopo che ha udito il Consiglio provinciale, può fare l'opposto di quanto quest'ultimo gli ha proposto. Ora, se questo *sentito il Consiglio provinciale* significa sentire materialmente, per poi fare l'opposto, io domando alla Camera se adesso non sia il caso di sostituire a quelle parole queste altre: *a proposta del Consiglio provinciale*. Io credo che chi è più interessato di tutti sia il Consiglio provinciale come apprezzatore naturale dei bisogni dei comuni.

PRESIDENTE. La Commissione vuol dare il suo avviso sugli emendamenti stati testè presentati dagli onorevoli Botta e Di San Donato?

VILLA PERNICE, relatore. La Commissione tende a mantenere l'articolo qual è, inquantochè pare a lei che in quest'articolo si sia provveduto bastantemente al compito della legge, ed anche direi, alla libertà dei comuni. Che i consorzi sieno ordinati dai prefetti, questa è massima ormai ammessa anche in altre leggi. Il voto dei Consigli provinciali e comunali è una garanzia per-

chè questi consorzi vengano dal prefetto ordinati secondo il bisogno e le condizioni locali.

L'attribuire al voto dei comuni o delle provincie una efficacia maggiore, urterebbe coi principii di buona amministrazione. Quanto poi al diminuire nei consorzi il numero della popolazione a 3000 abitanti per comune, e per gli effetti di questa legge, la Commissione non vi consente, perchè il numero di 4000 è già bastantemente piccolo, perchè non si discenda al disotto di questo.

MICHELINI. Non vorrei che la mia voce fosse: *Vox clamantis in deserto*, non avendo nè l'onorevole relatore nè l'onorevole ministro nè l'onorevole presidente risposto alla mia proposta.

PRESIDENTE. Ma mi pare che vi sia già buon numero di oratori, senza che il presidente intervenga anche lui a discutere. (*Risa di assenso*)

MICHELINI. Sperava almenò che avendo io testè esplicitamente interrogato tanto il signor relatore come l'onorevole ministro sulla mia proposta, ne avrei avuto una risposta.

Eccola, ad ogni modo:

« I comuni hanno diritto, per effetto di questa legge, di riunirsi in consorzi, e ne hanno il dovere quando la popolazione è inferiore alle 3000 anime. »

PRESIDENTE. Dunque metto ai voti i diversi emendamenti.

Prima di tutto l'emendamento del deputato Michelini, il quale vorrebbe modificato il primo comma dell'articolo 4 nei termini seguenti:

« I comuni hanno il diritto, per effetto di questa legge, di riunirsi in consorzio, e ne hanno il dovere quando la popolazione è inferiore a 3000 anime. »

MELISSARI. Domanderei lettura dell'articolo 3 come fu testè votato dalla Camera per vedere se sia o no in contraddizione con quest'altro.

BRUNETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Non c'è contraddizione.

MELISSARI. Parla di esattori comunali.

PRESIDENTE. L'articolo dice: « alla riscossione delle imposte sarà provveduto, ecc. »

La parola è all'onorevole Brunetti.

BRUNETTI. Prego la Commissione a darmi uno schiarimento, riguardo al primo comma dell'articolo quarto, perchè mi pare che la locuzione non corrisponda precisamente allo scopo che informa quest'articolo.

A me sembra che il concetto della Commissione, sia questo, che allorquando si ha una popolazione di 4000 anime e più, questa basta per sè stessa a formare quell'unità, la quale deve dare la riscossione dell'imposta; quando poi si abbia una popolazione inferiore, è necessario naturalmente aggregarla ad altra popolazione perchè si raggiunga quell'unità.

Ora, a termini di quest'articolo, i comuni, la popolazione dei quali sia inferiore a 4000 abitanti, per gli effetti di questa legge devono essere riuniti in consor-